

STATUTO

ABPSI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLLATE MI VIA SILVIO
PELLICO 14

Numero REA: MI - 1919405

Codice fiscale: 06844060969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

Vlegato "B" al n. 6044/5224 di Rep.

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, con sede nel Comune di Bollate, la Società denominata "ABPSI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".
2. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove), che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea

Articolo 3 - Scopo Mutualistico

1. La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.
2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
3. La Cooperativa opererà nei seguenti settori:
 - assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - formazione.
4. Gli scopi sociali della Cooperativa sono:
 - tutelare il diritto alla salute, offrendo un servizio di prevenzione, terapia e riabilitazione, primariamente per bambini ed adolescenti con disturbo di sviluppo o in situazione di difficoltà o svantaggio sociale;
 - offrire nuove opportunità di educazione alla socialità ed alla convivenza, curando il benessere delle relazioni tra coetanei e tra generazioni e/o tra coniugi e/o tra gruppi non omogenei per età, sesso, appartenenza territoriale e socio culturale;
 - favorire la libertà di auto attivazione degli individui, dei gruppi familiari, dei gruppi di lavoro e dei gruppi in genere, offrendo la scelta di percorsi personali di crescita e di relazioni di aiuto riconosciute;
 - promuovere iniziative atte a diffondere il rispetto dell'unicità della persona fin dall'infanzia, portando negli ambienti in cui vive la cultura dell'ascolto e dell'aiuto, nell'ottica di un'educazione permanente a tali valori;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi sociali e culturali, assolvendo alla funzione di maturazione e di crescita umana e civile;
 - sostenere le famiglie italiane ed immigrate nei loro compiti di crescita ed educazione dei figli e di assistenza ai propri anziani o familiari disabili, offrendo aiuti ed iniziative concreti.
5. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.



Choro Laweri

6. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Bollate, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e, in special modo, volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

7. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata od autonoma od in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

8. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Cooperativa ha come oggetto:

- attività di terapia e riabilitazione (psicomotricità, logopedia, psicoterapia, musicoterapia, fisioterapia, terapia occupazionale, shiatzu, arteterapia, danzaterapia ed altro);
- attività sociali, aggregative ed educative per minori, adolescenti, giovani ed adulti;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo ed animativo, ricreativo e culturale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, quali, a titolo esemplificativo, centri estivi e centri di arteterapia, di musicoterapia ed ippoterapia;
- gestione di micronidi o nidi d'infanzia e di centri d'infanzia;
- servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;
- gestione dei servizi domiciliari di tipo assistenziale, riabilitativo, infermieristico, animativo, educativo o di sostegno psicologico, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private;
- progettazione e gestione di incontri formativi e/o gruppi di auto aiuto inerenti allo sviluppo psicologico della persona ed allo sviluppo pedagogico della famiglia;
- progettazione e gestione di incontri formativi e prevenzione per neo-mamme o coppie, per gestire consapevolmente momenti di crisi e difficoltà;
- attività di formazione (corsi di aggiornamento, teorici/pratici, per educatori, insegnanti, operatori sociali e terapisti), istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione ed altro;
- attività di promozione sociale (convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezione di film e documentari, mostre, corsi ed altro);
- attività editoriale (notiziario diffuso fra i soci, pubblicazioni di atti di convegni e seminari, pubblicazione di studi e ricerche ed altro).

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere

attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5 - Numero, requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge.
2. Possono essere soci le persone fisiche, che non siano interdette, inabilitate, fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelli della Cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa.
3. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per l'assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.
4. Gli Amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, ovvero mediante PEC, nella quale siano riportati, se persona fisica:
 - a. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Cooperativa;
 - b. valore della partecipazione che intende sottoscrivere;
 - c. dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Cooperativa.
2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il certificato dei carichi pendenti e il certificato penale e dichiarazione sostitutiva di non essere fallito/fallita.
3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a. del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, con la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa, nonché il certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società è nel pieno dei suoi diritti.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528 II comma C.C..



2. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

5. Gli amministratori illustrano nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, deve:

- a. sottoscrivere e versare la partecipazione sociale sottoscritta;
- b. versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, comma 2, del Codice civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
- c. versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il socio è tenuto:

- a. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- b. al versamento degli apporti finanziari;
- c. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa;
- d. a comunicare mediante lettera raccomandata ovvero mediante PEC, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio.

3. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione dalla Cooperativa e per morte.

Articolo 9 - Diritti dei soci

1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Cooperativa, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

2. La Cooperativa si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e

delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 10 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
2. È vietato in ogni caso il recesso parziale.
3. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dai rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che:

- i rapporti mutualistici col socio receduto si risolvano con la chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui il recesso è stato comunicato;
- oppure
- i rapporti mutualistici si risolvano contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale, e cioè con la comunicazione del provvedimento che accoglie la domanda;
- oppure
- al contrario, che non venga meno l'obbligo di completare l'esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

Articolo 11 - Esclusione del socio

1. L'esclusione dalla Cooperativa è deliberata dagli Amministratori nei confronti del socio che:

- a. perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b. non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice civile;
- c. previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o, non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- d. arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- e. sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

2. La delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.

Il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso tra il socio e la Cooperativa.

Articolo 12 - Morte del socio



Choro Cusari

1. Ove chiamati all'eredità, al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Cooperativa, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli ed i genitori, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Cooperativa.

2. Nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autenticato da notaio, quello che tra di essi, dotato dei requisiti richiesti, subentrerà nel rapporto, con rinuncia da parte degli altri.

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Cooperativa o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi del commi precedenti, l'eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio devono essere inviati alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta ovvero mediante PEC, entro 6 mesi dalla data del decesso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio.

Trascorso inutilmente il termine di 6 mesi ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti tra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

5. Le modalità di successione al socio deceduto sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 13 - Liquidazione della partecipazione

1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 21.

La liquidazione di tale importo - eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dei successivi articoli può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - PRESTITI

Articolo 14 - La partecipazione sociale

1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.

2. Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile.

3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci salvo il diritto di recesso ex art. 2530 ultimo comma.

Articolo 15 - Azioni di partecipazione cooperativa

1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:

- l'importo complessivo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle società cooperative, il numero delle quote ed il relativo valore nominale unitario;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
- la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali, e le modalità di corresponsione della stessa;
- l'eventuale diritto di opzione a favore dei soci cooperatori;
- le modalità di circolazione;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 16 - Strumenti finanziari

1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

2. L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria la quale delega il C.d.A ad emanare un regolamento apposito di emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di legge:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
- l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori
- l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengono emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 17 - Modalità di voto degli strumenti finanziari.

1. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

2. Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 18 - Assemblee speciali

1. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari sono costituiti in assemblea speciale.

2. L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

3. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 19 - Prestiti sociali

1. I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

5. I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate

dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Cooperativa, il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato tra la Cooperativa ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Articolo 20 - Patrimonio della Cooperativa

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di leggi;

- dalle quote dei soci finanziatori;

- dalle Azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dalla riserva legale;

c. dall'eventuale sovrapprezzo;

d. dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;

e. dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c. e d., sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

3. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti del codice civile.

Art. 21 - Ristorni

1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale o del valore o del numero delle quote di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 13.

L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo



[Handwritten signature]

Choro Louveri

2364 c.c. certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
- c. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dal precedente articolo;
- e. ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f. ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- g. la restante parte a riserva straordinaria.

TITOLO V

ORGANI DELLA Cooperativa

Articolo 23 - Organi della Cooperativa

1. Sono organi della Cooperativa:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente della Cooperativa;
- d. Il Collegio sindacale;
- e. Le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Cooperativa.

Articolo 24 - Natura dell'Assemblea dei soci

- 1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
- 2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 25 - competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 1.a. modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
- 1.b. scioglimento anticipato della Cooperativa;
- 1.c. nomina, revoca, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- 1.d. fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- 1.e. l'emissione degli strumenti finanziari.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- 2.a. approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili, entro i limiti di legge;
- 2.b. nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, quando previsto, del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
- 2.c. determinazione degli eventuali emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché il compenso dei Sindaci e,

quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;

2.d. responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

2.e. in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, i regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

2.f. su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

2.g. delibera sugli altri oggetti riservati all'Assemblea della legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti.

Articolo 26 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione viene altresì fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.

2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente al soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax o posta elettronica semplice o certificata, qualora il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci

3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Articolo 27 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di



esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

3. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

4. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. In deroga a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo, l'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dell'oggetto sociale, e regolarmente costituita, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, e la delibera è validamente presa quando ottenga il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. I predetti quorum sono previsti anche per la modifica del presente comma 6.

7. In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa, il quale verifica, la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due scrutatori. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, il quale deve indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari.

Articolo 28 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

1. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da queste controllate.

2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

3. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Articolo 29 - Assemblee speciali

1. Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono l'apposita Assemblea speciale.

2. Ciascuna Assemblea speciale delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;

c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Cooperativa ed è utilizzato dal Rappresentante comune;

d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;

e) sugli altri argomenti di interesse comune.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. Esso provvede all'esecuzione delle deliberazioni

dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni, può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può ottenerne estratti.

4. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c).

5. L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei novanta giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Articolo 30 - Convocazione - Funzionamento

1. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea ordinaria dei soci.

2. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

3. L'Assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al punto 2 lettera b)

Articolo 31 - Composizione del Consiglio di amministrazione - Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di sette, nominati dall'assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci operatori iscritti da almeno tre mesi, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatarî delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica: la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

5. I compensi degli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

6. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

7. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

a. perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;



Chiorboli

b. non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;

c. non sia presente, senza giustificato motivo, a riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di riunioni, anche non consecutive, nel corso del mandato o a più di adunanze dell'Assemblea.

8. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 32 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che costituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 33 - Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:

- a. assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
- c. deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile
- d. convocare l'Assemblea dei soci e, se costituite, le Assemblee speciali;
- e. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f. predisporre i regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci, ed i regolamenti organizzativi che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g. deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
- h. deliberare la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;
- i. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- j. transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
- k. deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
- l. assumere e licenziare i dirigenti e i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
- m. nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone la mansioni ed i compensi;
- n. provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 Codice Civile;
- o. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
- p. redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;
- q. deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice civile;
- r. redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 Codice Civile, e predispone la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- s. assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;
- t. acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di statuto;
- u. deliberare, nei limiti legge e per le finalità di cui all'oggetto sociale. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;



Choro Kaur

v. deliberare la partecipazione a Gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile.

**Articolo 34 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
e validità delle deliberazioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni quattro mesi. Il Consiglio deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per mail, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.
3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Le votazioni sono effettuate con voto palese.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio o da un dipendente designato dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 Codice Civile. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti: in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice civile.

Articolo 35 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.
2. Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:
 - a. stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - b. incassare le somme dovute alla Cooperativa, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
 - c. stare in giudizio per conto della Cooperativa, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
 - d. curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - e. rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

f. curare la tenuta del libro dei soci e, se emesse, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;

g. provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per l'iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;

3. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 36 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale.

1. Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno dall'assemblea dei soci sarà nominato il collegio sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.

2. Tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a. coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

b. i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;

c. coloro a carico dei quali si sia verificata l'interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato fallimento;

d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

4. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono sempre rieleggibili.

5. Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del mandato.

6. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del collegio è assunta, fino alla sua nomina, dal Sindaco più anziano di età.



Chioro Cossari

7. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa, la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Articolo 37 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

2. Fino a quando la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, compete al Collegio sindacale, il controllo contabile della Cooperativa.

3. Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

a. vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti esecutivi degli stessi disposti dal Presidente;

b. accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c. accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d. accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa;

e. richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

f. convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di amministrazione, può altresì previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

g. riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile, riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci ai sensi del comma 4; documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;

h. cura l'iscrizione nel Registro delle imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

i. provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

4. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

5. Per l'esecuzione del controllo contabile il Collegio, in particolare:

a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b. verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

- c. esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.
6. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
7. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.
8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 38 - Scioglimento e liquidazione della Cooperativa

1. Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:
- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
 - c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
2. Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dalla Lega nazionale cooperative e mutue ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Cooperativa, eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 39 - Requisiti mutualistici

1. Qualora la Cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente le clausole mutualistiche in tema di distribuzione dei dividendi ai soci (art. 22, 4° comma), non ripartibilità delle riserve (art. 20, 2° comma) e di devoluzione del patrimonio (art. 39, 2° comma) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 40 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società a responsabilità limitata.



[Handwritten signature]

Choro Kouseri

Choro Kouseri